

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei sottoscritti Magistrati:

dott. Francesco Pastore - Presidente;

dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice;

dott.ssa Claudia Colicchio - Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA definitiva parziale

nella causa civile iscritta al n. 20746/18 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente

TRA

S.G., rappresentata e difesa come in atti dall'avvocato ...presso il cui studio elet.te domicilia in Napoli C.so Vittorio Emanuele 89

Attore

Contro

P.G., M.G., S.G., D.G. e A.C., rapp.ti e difesi dall'avv. ...presso il cui studio elet.te domiciliavano in ...18

Convenuti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato alle controparti S.G. chiedeva al Tribunale di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del patrimonio di G.G., deceduto ab intestato in data 09.07.2017.

L'attore, figlio del defunto, asseriva che in vita il padre avesse distribuito grandi ricchezze tramite donazione dirette ed indirette ai figli (a sua unica eccezione) ed alla moglie, soggetti convenuti nel presente giudizio.

Riassunte le donazioni di immobili, quote societarie e di denaro contante chiedeva che il Tribunale, previa collazione dei beni "ove necessario provvedendo all'accertamento della natura liberale delle attribuzioni" procedesse alla divisione giudiziale del compendio ereditario.

In sede di memoria ex art. 183, comma 6 n 1 N., Via M. 61/F chiedeva "In via subordinata, in merito alle donazioni di somme di danaro nulle per difetto di

forma, previo accertamento della invalidità, si chiede che i coeredi convenuti imputino alla loro quota il relativo debito ai sensi dell'art. 724 c.c., oltre rivalutazione ed interessi" e "ancora in via subordinata, per i motivi infra esposti, si spiega azione di accertamento delle simulazioni negoziali e riduzione delle donazioni in ragione della lesione della quota di riserva di legittima dell'odierno attore"

Si costituivano i convenuti i quali, aderendo alla richiesta di divisione del compendio ereditario, contestavano la natura donativa degli atti indicati in citazione ed, ai fini della collazione, evidenziavano come l'attore fosse stato destinatario della donazione indiretta di un immobile sito in N., Via M. 61/F acquistato con denaro paterno.

Nel corso del giudizio, ai fini di conferire incarico al CTU già nominato per la formazione della massa ereditaria, sorgeva la necessità di dirimere la controversia tra le parti in ordine alla natura donativa o meno degli atti indicati sia in citazione che in comparsa, in ragione della necessità di valutare le somme da conteggiare in sede di collazione.

Ciò posto il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 01.07.2021 ove venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. allo scadere dei quali la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

In primo luogo si devono svolgere alcune considerazioni di carattere processuale avendo parte attrice, solo nella memorie ex art. 183, 1 comma c.p.c. precisato che l'atto di vendita intercorso tra il defunto ed il figlio P. in data 19.12.2002, debba qualificarsi come "negotio mixtum cum donatione" e per la parte di valore che integra la donazione, deve essere oggetto di collazione chiedendo poi, in via alquanto generica, che delle donazioni eseguite in vita dal defunto G.G. debba tenersi conto ai fini della collazione pur senza mai proporre domanda di accertamento della natura di negozio misto con donazione che sarebbe, dunque, una pronuncia incidentale ai soli fini della collazione.

Sulla base di quanto rilevato, deve osservarsi che vi è una domanda volta a fare accertare la natura di donazione indiretta degli atti impugnati e la sua qualifica in memoria istruttoria non più come donazione, secondo quanto indicato nell'atto di citazione, ma come negozio misto con donazione è da ritenere ammissibile. Questo in quanto si è trattato di mera precisazione della domanda che conservava sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originario e modifica solo quantitativamente, riducendolo, il "petitum", senza peraltro incidere sulla sussistenza dell'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ.' (Cass. civ., sentenza n. 1861/2013).

Infatti la modifica della domanda possa riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr Cass n. 18546/20) e, pertanto, mentre per tale richiesta di accertamento incidentale può ritenersi ammissibile la emendatio, lo stesso non può dirsi della domanda di " riduzione delle donazioni in ragione della lesione della quota di riserva di legittima dell'odierno

attore" proposta solo in sede di memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. e neanche lontanamente paventata in atto di citazione.

Analoga sorte deve avere la domanda proposta in via subordinata e per la prima volta solo in sede di memorie ex art. 183, 6 comma n 1 c.p.c. volta ad accertare "l'invalidità delle donazioni di somme di danaro nulle per difetto di forma" causa petendi e petitum non indicati in citazione laddove senza mai paventare alcun profilo di invalidità, le donazioni venivano elencate unicamente come atti soggetti a collazione.

All'attenzione del Collegio è pertanto sottoposta la delibazione in merito alla natura degli atti indicati in citazione come costituenti donazioni indirette in favore dei germani P., D., S. e M. e la domanda riconvenzionale.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti è infondata e non merita accoglimento. Va invero osservato come l'eccezione sia stata sollevata in relazione ad una (presunta) domanda di accertamento della simulazione degli atti elencati in citazione laddove, diversamente, parte attrice ha unicamente chiesto di accertare, seppur in via incidentale, la natura di donazione indiretta degli atti di compravendita asserendo che la provvista utilizzata per l'acquisto degli immobili fosse stata elargita dal defunto padre.

È evidente che gli atti non siano simulati, né tanto è mai stato allegato dalla parte attrice, ma che tale accertamento sia stato richiesto unicamente al fine di operare la dovuta collazione quale operazione prodromica alla richiesta divisione del compendio ereditario

Il negozio indiretto non può essere assimilato al negozio simulato, da cui si distingue in ragione del fatto che, in quest'ultimo, il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto gratuito.

Nel caso di specie, invece, la causa sarebbe senz'altro onerosa. Pertanto al più potrebbe ritenersi che la liberalità adottata dal de cuius in favore di ciascun figlio sia posto in essere per giungere in via indiretta ad una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di vendita, consistente appunto nell'arricchimento per mero spirito di liberalità della acquirente.

Per comodità espositiva si analizzano le singole posizioni delle parti in relazione alle domande formulate.

M.G.

Immobile sito in N. Via P. n 25

Dalla lettura dell'atto di acquisto dell'immobile sito in N. Via P. n 25 a rogito Notaio D.V. è dato evincere che il prezzo complessivo del bene, pari a vecchie L. 57.000.000 venne versato con assegni circolari girati in favore della figlia M. dal defunto padre per un importo di vecchie L. 55.000.000 ed i restanti 2.000.000 di Lire versati al momento dell'atto.

Va tuttavia rilevato come, nel caso di specie, l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, corrispettivo della vendita, viene corrisposto dal donante (padre) al donatario (figlio) allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo da un terzo (padre) al venditore (Cass del 2.2.2016 n. 1986). Posto che nel caso di specie gli assegni circolari emessi all'ordine di G.G. erano stati girati alla figlia M. e da quest'ultima (ri)girati in favore del venditore è evidente che il pagamento non può dirsi avvenuto in favore di quest'ultimo al precipuo scopo di arricchire la figlia.

Andrebbe dunque provato che il de cuius aveva girato gli assegni circolari in favore della figlia proprio allo scopo dell'acquisto di quel bene, dovendosi di contro ritenere che nella operazione di collazione debba andare il solo denaro donato e non il valore dell'immobile.

Sul punto vanno tuttavia analizzati delle prove indiziarie presenti nel contesto dell'intera gestione del patrimonio del defunto e della stessa prospettazione fornita dalla convenuta M.. Quest'ultima non ha contestato di avere ricevuto quegli assegni circolari al fine di acquistare l'immobile, anzi descrive analoga vicenda occorsa in favore dell'attore (dove in luogo degli assegni circolari venne donato dal defunto padre il ricavato della vendita di Titoli di Stato in favore del figlio S. e tale importo venne utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in N., Via M.) senza timore di affermare che in tale occasione il padre donò al fratello l'immobile e non già il solo importo necessario per l'acquisto. Ciò induce a ritenere che tale era una prassi del de cuius che, per consentire ai figli l'acquisto di immobili abitativi, forniva loro la necessaria provvista. Tanto è possibile desumerlo anche dalla assoluta contemporaneità della donazione dal momento che gli assegni circolari, girati infine dalla figlia M. al venditore, erano stati girati dal padre nella stessa data del rogito così evidenziando una contestualità delle operazioni economiche che lasciano ragionevolmente presumere la volontà del de cuius di voler acquistare l'immobile per la figlia M..

Ora, "Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra donazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante" (cfr Cass n 10759/19)

Pertanto, nel caso della donazione indiretta eseguita in favore di M.G. si dovrà considerare ai fini della collazione il valore del 96,50% dell'immobile considerando che il minor importo di Euro 2.000,00 risulta versato dalla stessa acquirente.

Alcuna prova è stata fornita in merito alle presunte donazioni che il padre avrebbe eseguito in suo favore per la ristrutturazione del cespite di cui alcuna indicazione, nemmeno sotto il profilo indiziario, è stata fornita.

Locali commerciali siti in N. V. Z.

In ordine all'ulteriore affermazione contenuta in citazione a mente della quale il de cuius donò alla figlia M. una quota pari ad 1/3 di 4 locali commerciali siti in N. V. Z. la stessa è rimasta del tutto

sfornita di prova e di allegazioni. Invero si rileva come agli atti è allegata una certificazione C. degli immobili di proprietà della convenuta M. dalla quale si evince la titolarità di alcuni beni senza tuttavia che di tale indicata donazione ne vengano indicati gli estremi.

Agli atti depositati dall'attore può seguire solo un fumus (non essendo peraltro tale certificazione C. prova della titolarità di un bene) della presenza nel patrimonio della convenuta di tale quota di proprietà di 4 locali commerciali siti in N. V. Z. senza che nessun collegamento sia stato nemmeno allegato con atti dispositivi del de cuius.

A tanto soccorre la difesa della convenuta la quale deposita in giudizio atto di acquisto del 18.09.1968 con il quale le (allora) minori S., M. e D.G. acquistavano, rappresentate dal padre, i 4 terreni siti in N. V. Z. n. 17,18,19,20 al prezzo di L. 2.900.000.

In ordine alla paternità della provvista il de cuius, nel richiedere l'autorizzazione al GT in data 11.09.1968 per ottenere l'autorizzazione al rogito, dichiarava che le minori possedevano circa "un milione ciascuna accumulati con regalie dalla nascita ad oggi" (cfr doc. 2 conv.). Circostanza del tutto verosimile e soprattutto non confutata dall'attore in ragione dell'elevato tenore di vita che si desume avesse la famiglia G. e dell' età delle minori (rispettivamente di 20, 15 e 12 anni) possibili destinatarie di regalie in denaro in occasioni di ricorrenze e celebrazioni.

Importo di vecchie L. 500.000.00

Del tutto sfornito di prova è l'ulteriore asserzione attorea a mente della quale la sorella M. (al pari delle sorelle) sarebbe stata donataria dell'importo di vecchie L. 500.000.00 quale provento della vendita che il padre aveva fatto di un immobile di proprietà. In primo luogo agli atti non vi è nemmeno depositato l'atto di vendita di tale immobile il cui ricavato sarebbe poi stato diviso tra le figlie, ma del tutto indimostrata l'elargizione di tale somma in favore di M. non potendo sul punto, chiaramente, soccorrere le prove per testi dedotte e ritenute generiche. La carenza di prova documentale può essere sopperita quantomeno da vicende allegate e ben circostanziate; nel caso di specie (ritenendo che tale vendita sia avvenuta unicamente per mancanza di contestazione sul punto da parte delle convenute) non è stato allegato quando tale donazione venne eseguite, con quali modalità (atto pubblico, assegni, bonifici, assegno circolare) tali da poter valutare sul punto una istruttoria testimoniale.

Donazione di quote societarie della G. srl , della E. srl

Parte attrice allega l'esistenza di ulteriori donazioni in favore della sorella M. da parte del defunto padre costituite da quote societarie di aziende definite di prestigio. Agli atti difetta la prova di tale donazione essendovi agli atti unicamente le visure di tali società da cui non si evince il titolo di acquisto delle stesse

D.G. e S.G.

Parte attrice in citazione allega l'esistenza:

1) di una donazione indiretta da parte del de cuius in favore della figlia D. dell'immobile sito in N. Via P. 25 comprensivo di garage e cantinola. Allegava invero che l'acquisto, a rogito Notaio D.V. in data (...), venne eseguito con provvista del de cuius altresì utilizzata per la ristrutturazione del cespite;

2) in favore della figlia S., di una donazione indiretta costituita dal pagamento, da parte del padre G., dell'importo necessario all'acquisto dell'immobile sito in N. Via P. 201 comprensivo di garage.

Ebbene va rilevato che di tale passaggio di denaro non vi è alcuna traccia in atti, né è stato allegata quale sarebbe stata la modalità di pagamento del prezzo dell'immobile da parte del de cuius. Di contro si rileva come nel rogito notarile del 1977 l'acquirente rilascia quietanza in favore della acquirente D. dichiarando di avere già riscosso l'importo pattuito per il prezzo di vendita pari a vecchie L. 46.000.000.

Nell'atto a rogito Notaio D.V. del (...) il prezzo pattuito, pari a vecchie L. 62.000.000 si attesta che il minore importo di L. 40.000.000 sono già state pagate dall'acquirente in favore del venditore che ne rilasciava quietanza e la restante parte sarebbe stata pagata con accollo della parte acquirente nel mutuo originario concesso ai venditori per l'acquisto del bene.

Oltre a non avere indicato, neanche in via di approssimazione, quali sarebbero state le modalità di pagamento del prezzo per conto della figlia da parte del defunto, se vi sia stato un pagamento direttamente in favore del venditore o se vi sia stata la donazione alla figlia dell'importo necessario (e finalizzato) all'acquisto del bene, non sono state del pari fornite indicazioni che potessero portare il Collegio ad un ragionamento presuntivo. Non si è a conoscenza della condizione lavorativa delle parti, ed il capo di prova volto a dimostrare che D. e S. "erano priva di autonome risorse economiche" (circostanza peraltro non allegata in citazione) non può lasciare indurre a ritenere che la provvista per il pagamento del prezzo, in assenza di qualsivoglia prova documentale, fosse stata fornita dal padre.

Analogo discorso deve essere condotto in riferimento alla allegata ristrutturazione dell'immobile pagata economicamente dal defunto di cui manca alche solo un indizio presuntivo.

Del tutto sfornito di prova è l'ulteriore asserzione attorea a mente della quale le sorelle D. e S. sarebbero state donatarie dell'importo di vecchie L. 500.000.00 quale provento della vendita che il padre aveva fatto di un immobile di proprietà. Si richiamano sul punto integralmente le considerazioni già svolte per la convenuta M. al pari della donazione di quote societarie della G. srl, della E. srl e dei locali commerciali siti in N. V. Z..

Estinzione di ipoteca

Parte attrice vorrebbe sottoporre a collazione una donazione eseguita dal padre, in favore della figlia D., consistita nell'estinzione di una ipoteca legale gravante sull'immobile di proprietà.

A tal fine deposita un'ispezione ipotecaria dalla quale si evince che in data 14.04.2007 venne annotata la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta nel 2006 per l'importo di Euro 2.742.10 gravante sull'immobile sito in N., Via P. 25. Evidente che tale documentazione non possa supplire ad una carenza documentale ed allegativa che possa ben circostanziare le caratteristiche della donazione,

nuovamente non surrogabili da una prova per testi del tutto generica volta a dimostrare che l'importo fu erogato dal padre alla figlia senza alcuna indicazione delle modalità dell'elargizione.

Va osservato che l'attore, in quanto erede del defunto padre, per provare ad ottenere un supporto documentale alle allegte elargizioni di denaro di tali entità rilevanti da fare presumere che avvenissero tramite banca, quantomeno sotto forma del prelievo dell'importo necessario, ben avrebbe potuto chiedere copia degli estratti bancari o dimostrare di avere avuto un diniego in tal senso dato il tempo trascorso. Agli atti vi è una pec inviata alle banche priva di riscontro con la quale l'attore richiede alle stesse la documentazione relativa ai rapporti di cc intercorsi con il padre defunto alla quale non vi è seguito di risposta. Ebbene, ai fini dell'istanza ex art. 210 c.p.c., la generica ed omnicomprensiva richiesta si è dovuta dichiarare inammissibile. Invero non è stata fornita alcuna indicazione del dato temporale delle richieste, della numerazione del cc di cui si chiedeva l'ordine di esibizione, dell'indicazione di un preciso documento o lasso temporale di estratto di cc di cui ordinare alla banca l'esibizione rendendo in tal modo l'istanza del tutto generica e, dunque, inammissibile.

Donazione di Euro 26.000,00

Parte attrice vuole provare che la sorella S. avrebbe ricevuto dal padre l'importo di Euro 26.000,00 a titolo di donazione effettuata per riequilibrare le elargizioni fatte in favore delle altre figlie, dal momento che l'immobile indirettamente donato a S. avrebbe avuto un valore inferiore a quello donato alle altre figlie.

Posta la assoluta contestazione dell'assunto da parte della convenuta

Donazione di quote societarie della G. srl , della E. srl e del I.- soc coop

Parte attrice allega l'esistenza di ulteriori donazioni in favore della sorella S. da parte del defunto padre costituite da quote societarie di aziende definite di prestigio (G. srl ed E. srl) e della sorella D. (E. srl ed I.- soc coop). Agli atti difetta la prova di tale donazione essendovi agli atti unicamente le visure di tali società da cui non si evince il titolo di acquisto delle stesse.

P.G.

Come già rilevato in precedenza parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6 n 1 c.p.c., allega la natura di negozio misto con donazione dell'atto di vendite del bene sito in N. P.co C. R. n 187 comprensivo di autorimessa. Con atto del (...) a rogito Notaio P. il de cuius G. vendeva al figlio P. tale immobile ad un prezzo pari ad Euro 754.850.00 allegato come inferiore al valore del bene indicato in citazione come pari ad Euro 2.000.000,00.

Va qui premesso che la donazione è quell'atto di liberalità disciplinato dall'art. 769 c.c., con il quale un soggetto, con animus donandi, vuole arricchire altro soggetto per gratitudine, per un servizio reso o per qualunque altra ragione. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo, e in

maniera costante, evidenziato che il risultato di un tipico atto di liberalità può essere raggiunto anche in maniera indiretta. La donazione indiretta, pur non essendo configurata formalmente come una donazione, e pur non apparendo all'esterno come tale, concretamente raggiunge il medesimo risultato di un tipico atto di liberalità.

La giurisprudenza ha individuato diverse forme di donazione indiretta, tra cui, per quel qui rileva, il cd "negotium mixtum cum donatione" ossia quel contratto oneroso caratterizzato dalla voluta sproporzione fra le prestazioni con conseguente arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore. Va osservato che la semplice sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene non integra automaticamente la donazione indiretta, giacché occorre pur sempre che la componente di liberalità prevalga sulla vendita. Invero, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta e consapevole sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi, così, una donazione indiretta.

Per la validità di questo atto (Cass. n. 23297/2009), cioè per la donazione indiretta, non è necessaria la forma della donazione, bensì quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti: questo perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione.

Nella vendita mista a donazione deve esserci una sproporzione tra le prestazioni (tra il valore del bene e il corrispettivo pattuito). Sicuramente, la mera compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni ma anche la significativa entità di tale sproporzione laddove la donazione (rilevante ai fini della collazione) è costituita dalla parte "donativa" dell'atto.

Per quanto già rilevato in corso di giudizio con ordinanza del 26.11.2020 il Tribunale non ha ritenuto di estendere, a seguito di sollecitazione della parte attrice, il quesito formulato al ctu al valore del bene acquistato da P.G. "dal momento che, in assenza di indicazioni precise della parte con riferimenti a valori oggettivi desunti da prezziari ufficiali o valori catastali o perizie di parte, il quesito rischierebbe di essere meramente esplorativo".

Tale motivazione, che si richiama in questa sede, deve essere posta a fondamento del rigetto della domanda in quanto non vi è agli atti alcun elemento che possa fare ritenere al Collegio (depositato nei termini a ciò deputati) quale sia il valore del bene.

In sede di comparsa conclusionale parte attrice, richiamando il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., ritiene che il Tribunale debba utilizzare le quotazioni OMI quali fonti di comune esperienza e perciò sottratte dal potere dispositivo delle parti. Sul punto, come osservato anche dalla difesa attorea, il primo periodo consultabile on line è quello del 2006 distante di 4 anni dalla stipula del rogito.

A ciò si deve aggiungere che dalla lettura dell'atto di vendita è precisato che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto "che qualsiasi ulteriore onere relativo alle dette domande di concessione

in sanatoria, anche per l'integrazione dell'oblazione, degli oneri concessori e della documentazione, sarà sopportato dalla parte acquirente".

Pertanto, essendo del tutto ignoto al Collegio quale possano essere le ricadute economiche di tali potenziali futuri costi ed in assenza di una perizia di parte, di valutazioni di mercato coeve all'epoca dell'atto e della consistenza degli abusi esistenti, non si è ritenuto di demandare tale attività estimativa al perito risolvendosi in una attività esplorativa a lui non demandabile.

Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata

Quote sociali di G. srl e G. G. spa

Del pari sfornita di supporto probatorio risulta essere l'allegazione dell'esistenza di donazioni di "diverse quote societarie" delle società indicate (valendo per le quote di E. srl quanto già rilevato in relazione alle altre convenute).

In merito alla G. G. spa va detto che agli atti vi è la visura della G. spa ove il convenuto P. è indicato quale socio senza che vi sia alcuna indicazione delle modalità di acquisizione di tale veste.

Il capo di prova dedotto sul punto era così articolato "Vero è che nel 1983 il sig. P.G., all'epoca diciottenne, beneficiò della donazione da parte del padre della quota pari al 22,45% della odierna G.G. s.p.a." senza che di tale donazione vi sia alcuna traccia documentale o sia stata allegata una modalità donativa diversa dalla donazione.

Anzi agli atti vi è un atto di cessione di quote dell'anno 1999 della G. srl (allegata in comparsa come trasformazione della originaria spa) dove il figlio P. acquista dal padre una quota del valore nominale di vecchie L. 203.500.000 al prezzo quitenzato di L. 467.500.000 (ed analoga operazione compie acquistando quote dalla madre)

Analoga valutazione per la società G. srl di cui agli atti difetta persino una visura. In sede di prima memoria istruttoria, in risposta alle difese della convenuta, l'attore afferma che "Per quanto attiene alle quote societarie della G. s.r.l., vero è che detta società fu costituita ab origine dai fratelli P.G. e S.G. nel 1983 ma, come detto, il diciottenne P. non aveva alcuna disponibilità economica per sottoscrivere il capitale sociale e beneficiò dei fondi erogatigli dal padre G.G." Ebbene, tale allegazione, del tutto omessa in citazione è rimasta del tutto generica non avendo mai precisato quali modalità di erogazione della somma di denaro vennero dal padre effettuate in favore del figlio P. rimanendo asserzione del tutto priva di riscontro probatorio.

A.C.

Con allegazioni alquanto generiche in citazione si assume che la moglie del defunto G.G. avrebbe goduto in vita di "considerevoli e costanti" somme di denaro da parte del de cuius oltre ad avere disposto di somme considerevoli per un totale di quasi 6 milioni di Euro di provenienza del coniuge.

Su tale ultimo punto si riporta ad una serie di documenti depositati con la citazione. Si tratta di donazioni fatte dalla C. in favore dei figli P., S., M., S. e D. di Euro 1.151.928,00 ciascuna di cui provate per atto pubblico il minor importo di Euro 1.000.000,00 restando le ulteriori somme documentate da

raccomandate della madre con la quale notiziava i figli dei bonifici eseguiti in loro favore di cui, tuttavia, non vi è traccia documentale.

In primo luogo deve rilevarsi che non vi è alcuna prova documentale della donazione eseguita in favore della moglie da parte del defunto restando del tutto ignote le modalità con le quali sarebbero state eseguite ed in quale contesto temporale non potendosi aprioristicamente ritenere che le somme donate dalla madre ai figli fossero di provenienza del coniuge. Vale poi evidenziare che, sotto il profilo pratico, l'eventuale accertamento della donazione in favore della consorte avrebbe quale effetto quello di imputare alla sua quota il valore delle donazioni ricevute in favore dei figli coeredi che di tali importi hanno già beneficiato.

Tra le donazioni eseguite in vita in favore della moglie, l'attore considera anche la quota del 1.68% delle quote societarie di G. G. spa ed il 20% delle quote societarie di E. srl.

Vale sul punto ribadire quanto già espresso in precedenza in merito alle quote di E. srl. che difetta la prova di tale donazione essendovi agli atti unicamente le visure di tali società da cui non si evince il titolo di acquisto delle stesse

Né il documento richiamato (cfr doc. 16 att) vale a provare alcuna donazione tra coniugi essendo unicamente una visura della società G. G. spa. Di contro la parte convenuta ha depositato in atti scrittura autenticata dal Notaio P. con la quale la sig.ra C. vende la quota di cui si discute in favore del figlio P. senza tuttavia alcun indice della natura donativa della quota originaria dell' 1,68% in favore della convenuta.

S.G.

Parte convenuta, nell'elencare le donazioni soggette a collazione ricomprende tra le stesse anche l'immobile acquistato dall'attore S. con il denaro del padre. Lo schema utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in N. Via M. 61/F ricalca invero quello già esaminato per l'acquisto della figlia M. con la differenza che, nel caso di specie, in atto S. dichiarava di avere utilizzato per l'acquisto del bene l'importo di L. 65.000.000 ottenuta con il ricavo della vendita dei Titoli di Stato donati dal padre il giorno precedente il rogito. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione.

Ebbene sul punto ritiene il Collegio che possano riprodursi le valutazioni svolte in riferimento all'acquisto fatto da M.G. che dalla stessa parte attrice viene qualificato come donazione indiretta dell'immobile.

Va invero rilevato che sia il dato temporale che le modalità di gestione del patrimonio del defunto suggeriscono di ritenere che il padre ben fosse consapevole della destinazione dell'importo donato ed erogato a tal fine. Tanto è suffragato dalla dizione espressamente contenuta nell'atto di donazione dei titoli che precede di un solo giorno il rogito dell'atto di vendita, laddove è esplicitato che la donazione viene fatta "sotto la condizione che con ricavato della vendita dei titoli il sig. S.G. possa acquistare l'appartamento sito in N. Via M. 61..."

Con tale clausola senza alcun dubbio si accerta la piena consapevolezza del donante di fornire il denaro per l'acquisto del bene che deve pertanto considerarsi essere frutto di donazione indiretta.

Revocando sul punto in parte il quesito sottoposto al ctu che dovrà, dunque, tenere conto del valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione.

Le spese di lite, data la natura di sentenza parziaria definitiva, si liquidano in favore dei convenuti compensandole nella minor misura del 30% in ragione dell'accoglimento della domanda volta ad accertare la natura di donazione indiretta dell'immobile sito in N. Via P. 25 in favore della convenuta M.G.. Si liquidano al medio dello scaglione di riferimento sulla base dello scaglione al minimo della fase istruttoria avendo allo stato depositato solo note ex art. 183, 6 comma c.p.c..

P.Q.M.

- 1) Accerta la natura di donazione indiretta da parte di G.G. in favore della figlia M.G. dell'immobile sito in N. Via P. 25 ed ai fini della collazione dichiara che deve essere imputata alla quota di M. l'importo del 96,50% del valore del suddetto immobile alla data di apertura della successione;
- 2) Accerta la natura di donazione indiretta da parte di G.G. in favore del figlio S.G. dell'immobile sito in N. Via M. 61/F ed ai fini della collazione dichiara che deve essere imputata alla quota di S. il del valore del suddetto immobile alla data di apertura della successione;
- 3) Rigetta per il resto l'accertamento volto a dichiarare aventi natura di donazione gli ulteriori atti elencati in citazione;
- 4) Dichiara tardive e per l'effetto inammissibili le domande di riduzione e di accertamento di nullità delle donazioni per difetto di forma;
- 5) Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, le spese di lite che liquida in Euro 9.275,00 da compensare nella misura del 30% oltre iva, .cpa e rimb. Forf come per legge;
- 6) Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2022.